Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta dell'08/04/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato a decorrere dal dicembre 2010 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate.
Dopo aver invano esperito il reclamo in data 15/10/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha chiesto: - in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, di cui (al netto di € 1.463,51 già riconosciuti), in base al criterio del *pro rata temporis*: € 161,46 a titolo di "costi assicurativi", € 228,52 a titolo di "commissioni di gestione", € 695,80 a titolo di "commissioni di attivazione", € 3.301,50 a titolo di "oneri d'intermediazione"; - in base al criterio della curva degli interessi, € 111,21 a titolo di "spese d'istruttoria"; - per l'importo complessivo di € 4.498,49, «ovvero altra maggiore o minore somma per come accertata»; - in via subordinata, il rimborso degli oneri non maturati come in via principale, salvo gli oneri d'intermediario per € 2.068,51, calcolati col criterio della curva degli interessi; - in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.
Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49: - ha svolto considerazioni sul fatto che la sentenza "*Lexitor*" non sarebbe immediatamente trasponibile nelle legislazioni nazionali (sono richiamate le sentenze n. 10489/19 del Tribunale di Napoli e n. 2579/19 del Tribunale di Monza), che non avrebbe validità retroattiva e che, d'altra parte, un'attenta analisi della stessa sentenza porterebbe

alla conclusione che in realtà non tutti gli oneri contrattuali sono rimborsabili, ma lo sono solo quelli di natura ricorrente; - ha eccepito la natura *up front* delle "commissioni di attivazione", di quelle "d'intermediazione" e delle "spese d'istruttoria"; - per quanto riguarda le "commissioni d'intermediazione" e gli "oneri erariali", ha eccepito che trattasi di somme di competenza di terzi, la cui restituzione da parte del convenuto potrebbe tra l'altro integrare la ripetizione di un indebito oggettivo *ex* art. 2033 c.c., come da pronunce dell'A.G.O. su casi analoghi; - riguardo le "commissioni di gestione", ha rappresentato che gli oneri non maturati sono stati detratti in sede di conteggio estintivo applicando il criterio del costo ammortizzato come da principi contabili IAS/IFRS ed in conformità ai conteggi del piano di ammortamento sottoscritto ed accettato dal ricorrente in sede di stipula del contratto; tuttavia con l'intento di andare in contro alle esigenze del cliente viene rinnovata l'offerta di rimborsare l'ulteriore somma di € 958,82 già proposti in riscontro al reclamo; - con riferimento alla polizza vita, oltre ad eccepire la carenza di legittimazione passiva, ha rappresentato che la compagnia assicurativa, successivamente al reclamo ha già provveduto a rimborsare al ricorrente l'importo di € 155,92, calcolati secondo il criterio descritto nel foglio informativo regolarmente consegnato al cliente prima della sottoscrizione della polizza.
L'intermediario ha pertanto chiesto: - in via principale, il rigetto del ricorso in tutte le sue istanze; - in via subordinata, di contenere il rimborso da riconoscere nell'importo di € 268,50 già offerti al ricorrente in risposta al reclamo e, qualora fosse riconosciuta la legittimazione passiva in merito alla polizza vita, di limitare il relativo rimborso all'importo di € 155,92 come già calcolato dalla compagnia; - in via ulteriormente subordinata, e per quanto riguarda l'eventuale restituzione di altri oneri, lo scomputo dell'importo di € 1.307,59 già rimborsato al ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.
Dalla documentazione agli atti, e in particolare sulla base del conteggio estintivo, risulta che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive; dalla medesima documentazione risultano, altresì, un abbuono di € 2.439,53 per interessi non maturati (su € 6.581,25 totali) e un abbuono di € 1.307,59 per "commissioni di gestione" non godute.
Il ricorrente ha versato in atti copia della quietanza liberatoria di estinzione, indicante una data coerente con quella del conteggio estintivo.
È stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto in data 28/07/2010, nel quale risultano timbri e sottoscrizione di ulteriori soggetti appartenenti alla rete distributiva, ma anche copia dell'incarico di mediazione creditizia, conferito dal ricorrente e stipulato in data 23/7/2010, antecedente a quella di stipula del prestito.
Su tale ultimo punto, si evidenzia che: - dalle controdeduzioni dell'intermediario emerge sia intervenuto un mediatore creditizio; - l'incarico sottoscritto dal Cliente è denominato "incarico di mediazione creditizia" e il contratto, fa espresso riferimento alla figura del mediatore; - nel suddetto documento pur essendo il soggetto denominato "intermediario finanziario" è indicato come iscritto all'albo dei mediatori creditizi.
Dalle evidenze in atti si ricava, quindi, che il mediatore ha sottoscritto il contratto quale procuratore dell'intermediario. Tale circostanza comporta, secondo l'orientamento dei Collegi, la violazione del dovere di terzietà e vale, in tal senso, richiamarsi a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26526/2019 secondo la quale: «Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 *sexies* TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto

di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile alla impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento».

Ebbene, sulla base di tale orientamento, fatto proprio anche dal Collegio di Torino da ultimo nella decisione n. 13636/2020, si procede con il rilevarsi d'ufficio della nullità della clausola o, più precisamente, con il prendersi atto della violazione del dovere di terzietà «con conseguente nullità della clausola ed obbligo di restituzione del costo del compenso del mediatore finanziario, illegittimamente computato a carico del cliente del finanziamento» (cfr. decisioni nn. 9128/2019 e 22262/2020 del Collegio di Torino).

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali "di attivazione" (clausola "B"), "di gestione" (clausola "C") e degli "oneri assicurativi" (clausola "G") sono da considerarsi di natura *recurring* e, quindi, retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece i costi di cui alle clausole relative alle "spese di istruttoria" (clausola "A") sono da qualificarsi come *up front*, ragion per cui devono essere rimborsate sulla base del criterio di calcolo degli interessi.

Infatti, con specifico riferimento alla commissione di cui alla clausola "C", dedicata ai costi "di gestione", si rappresenta che l'orientamento condiviso dei Collegi ABF ritiene che «ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso e

specifico rinvio del contratto al Piano; allegazione del Piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia». Ebbene, nel caso di specie l'intermediario ha versato in atti il Piano annuale di rimborso, sottoscritto dalla ricorrente, ove è indicata la quota di competenza della commissione corrispondente a ciascuna rata, ma il contratto non fa espressamente rinvio a tale piano per il ristoro della quota di commissione non goduta.
Riguardo, poi, alla "polizza di assicurazione" l'intermediario ha prodotto sia copia del modulo di adesione alla copertura assicurativa, sottoscritto dal ricorrente, sia copia del "Fascicolo Informativo", che contiene criteri di calcolo della quota di premio da restituire in caso di estinzione anticipata. Tuttavia, con specifico riguardo ai criteri alternativi di rimborso degli oneri assicurativi, avendo il ricorrente sottoscritto una proposta di polizza in cui si fa esplicito riferimento alla presa visione delle Condizioni Generali di Assicurazione, deve rilevarsi che la data di redazione del fascicolo informativo prodotto in atti risulta posteriore a quella di stipula del prestito. Il criterio richiamato non risulta così "predeterminato e conoscibile" al momento della stipula del contratto di finanziamento e come tale non può essere tenuto in considerazione in questa sede.
In merito agli "oneri assicurativi" deve però evidenziarsi come nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato che la compagnia assicurativa avrebbe rimborsato l'importo di € 155,92. Sul punto, effettivamente, si osserva come parte ricorrente, nella richiesta economica allegata al ricorso, abbia dato conferma della ricezione della somma.
Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,07%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				300,00	Upfront	37,07%	111,20		111,20
Commissioni di attivazione				1.176,00	Recurring	59,17%	695,80		695,80
Commissioni di gestione				2.596,00	Recurring	59,17%	1.535,97	1.307,59	228,38
Oneri assicurativi				536,42	Recurring	59,17%	317,38	155,92	161,46
			Totale	4.608,42					1.196,84

All'importo come sopra calcolato di € 1.196,84, al netto dei rimborsi già effettuati (rispettivamente € 155,92 dalla compagnia assicurativa e € 1.307,59 dallo stesso intermediario) tenuto conto del rilievo ufficioso della nullità della "commissione di intermediazione" (oggetto di domanda da parte del ricorrente), occorre aggiungere l'ulteriore somma di € 5.580,00, pari al valore della "commissione di intermediazione", per un totale di € 6.776,84.
Tenuto conto che la somma richiesta dalla parte istante in via principale è stata pari a € 4.489,49, ma facendo espressamente salva la "maggiore o minore somma per come accertata", il rimborso finale così come calcolato è da corrispondersi interamente, arrotondato in conformità alle vigenti Disposizioni ABF alla cifra di € 6.777,00.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.777,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA